

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 27 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2017/44 del 04 Marzo 2017 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/44 del 04.03.2017, ore 17:15, redatto presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal Brigadiere AGLIECO Sebastiano, che unitamente al Maresciallo Aiutante UPS CAPPÀ Marcantonio dello stesso reparto, ha seguito ispezione igienico-sanitaria in data 10.02.2017, ore 12:10 circa, presso l'attività di Ristorante cucina giapponese all'insegna **"YUME SUSHI"**, della Società **"SOGEA GROUP"** s.r.l., sita a Modica, Piazzale Domenico Bruno, di cui è Amministratore unico e rappresentante legale la Sig.ra SIPIONE Sandra, nata a Noto l'08.10.1969 e residente a Ragusa in via Australia n.° 31;

Atteso che a seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico della Sig.ra SIPIONE Sandra, nelle sue qualità, la violazione di cui alla parte "A" dell'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere omesso di rispettare, in materia di igiene, le condizioni igienico sanitarie dei pavimenti del laboratorio di produzione che si presentavano sporchi, con accumulo di residui di lavorazione pregressa, in particolare sotto le attrezzature di lavoro;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 07.03.2017, ore 09:20, nelle mani della Sig.ra SIPIONE Sandra, nelle sue qualità, presso il Comando Carabinieri NAS di Ragusa, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla ricorrente Sig.ra SIPIONE Sandra, nella qualità, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0008281 del 13.03.2017;


Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Giuseppe Romano, acquisite da questa ASP con prot. n.° E-780 del 30.03.2017, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 10.02.2017, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *"la sig.ra Sipione Sandra è incorsa per la prima volta nella sanzione contestata...nulla osta alla richiesta di riduzione al minimo edittale;*

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra SIPIONE Sandra, nelle qualità sopra descritte per la seguente motivazione:

La ricorrente nelle proprie memorie difensive chiede, in riferimento al verbale 2017/44, *la riduzione dell'importo della sanzione amministrativa in quanto trattasi del primo accertamento*, pertanto implicitamente ammette il fatto contestato in violazione del Regolamento CE n.° 852/2004, che dispone all'Allegato II *che le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni igienico-sanitarie*, al fine di evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti che vi vengono manipolati a tutela della salute pubblica.

Nella fattispecie i pavimenti ed in particolare gli spazi sottostanti alle attrezzature rappresentavano un pericolo per i cibi preparati, che potevano venire contaminati dallo sporco pregresso e dalle scarse condizioni igieniche dei pavimenti, che devono assolutamente essere ripuliti prima delle successive lavorazioni.

Tuttavia si concede la riduzione della sanzione al minimo edittale, così come condiviso anche dall'Organo accertatore, nelle controdeduzioni sopra dette, in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso



tenore nel quinquennio precedente e della volontà di sanare la stessa espressa dalla Sig.ra Sipione Sandra, nelle sue qualità.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra **SIPIONE Sandra**, in premessa generalizzata, nella qualità di Rappresentante legale ed Amministratore unico della Società "SOGEA GROUP S.R.L.", gerente il ristorante di cucina giapponese "YUME SUSHI", il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00) da versare:

- quanto ad **€ 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2017/44 del 04.03.2017 Comando Carabinieri NAS di Ragusa;**

- quanto ad **€ 500,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;**

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, anche tramite la e-mail salvatore.iurato@asp.rg.it.

. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- alla Sig.ra **SIPIONE Sandra** nata a Noto l'08.10.1969, nella sua qualità, e residente a Ragusa in via Australia n.° 31;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 30.05.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



